

**Bruxelles, 26 agosto 2026
(OR. en)**

12326/26

**ENFOPOL 282
JAI 1050**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 408 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, comprendente la valutazione dell'esigenza della necessità e della proporzionalità di estendere la definizione di informazioni finanziarie

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 408 final.

All.: COM(2026) 408 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.7.2026
COM(2026) 408 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sull'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, comprendente la valutazione dell'esigenza della necessità e della proporzionalità di estendere la definizione di informazioni finanziarie

1. INTRODUZIONE

La direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (di seguito "direttiva") è entrata in vigore il 31 luglio 2019. I 26 Stati membri dell'UE vincolati dalla direttiva (ossia tutti ad eccezione della Danimarca) erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° agosto 2021.

L'obiettivo generale della direttiva è agevolare l'accesso alle informazioni finanziarie da parte delle autorità di contrasto¹, contribuendo in tal modo alle politiche generali nell'ambito del mercato interno e della sicurezza volte a prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e le attività criminali. La direttiva stabilisce norme per fornire alle autorità di contrasto l'accesso ai registri centralizzati dei conti bancari istituiti nel 2015 dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio² (di seguito "direttiva antiriciclaggio attualmente applicabile"). Stabilisce inoltre i requisiti per agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto e le unità di informazione finanziaria, a livello sia nazionale che transfrontaliero, nonché la cooperazione di tali attori con Europol. L'accesso e gli scambi di informazioni sono soggetti a una serie di garanzie specifiche in materia di protezione dei dati.

La presente relazione esamina l'attuazione della direttiva³, valutando il recepimento della stessa negli ordinamenti interni degli Stati membri. **Sebbene la maggior parte degli Stati membri abbia recepito correttamente la direttiva, permangono alcuni problemi.** Allo stesso tempo, e tenendo conto del principio delle prove di stress dell'*acquis* dell'UE e della politica di semplificazione e riduzione degli oneri della Commissione, la relazione valuta i collegamenti della direttiva con altri strumenti legislativi a livello dell'UE.

La presente relazione comprende una valutazione della necessità e della proporzionalità di estendere la definizione di informazioni finanziarie formulata dalla direttiva. La valutazione è prevista all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva, a norma del quale la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa. La valutazione, basata su questionari rivolti agli operatori e su discussioni con le unità di informazione finanziaria e le autorità di contrasto, mostra alcune carenze nella capacità delle autorità di contrasto di ottenere e trattare informazioni finanziarie, ma anche alcuni recenti miglioramenti e migliori pratiche che possono contribuire ad affrontare gli ostacoli esistenti, senza escludere la possibilità che in futuro possano essere adottate misure, tra cui l'estensione della definizione di informazioni finanziarie, per migliorare la capacità delle autorità di contrasto di seguire il denaro, un approccio che comporta indagini sulle operazioni finanziarie per estrarre informazioni o prove su un reato, una persona sospetta o una rete criminale, e per individuare beni illeciti che possono essere congelati e confiscati.

¹ La direttiva riguarda le autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati designate dagli Stati membri; anche le autorità fiscali e le agenzie anticorruzione potrebbero essere contemplate nella misura in cui sono responsabili di tali compiti ai sensi del diritto nazionale.

² Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

³ Articolo 21, paragrafo 1, della direttiva.

È opportuno osservare che l'attuazione della direttiva è avvenuta in un contesto di ulteriori miglioramenti del quadro dell'UE contro il riciclaggio di denaro e i fondi di origine illegale, settore evidenziato nella strategia europea di sicurezza interna ("ProtectEU")⁴. Nel 2024 i colegislatori hanno adottato il **sesto pacchetto antiriciclaggio**, comprendente la direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito "nuova direttiva antiriciclaggio")⁵, il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e la creazione di una nuova Autorità antiriciclaggio dell'UE⁷, e la **direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio**⁸, che permetterà, fra l'altro, la confisca dei patrimoni ingiustificati. Nello stesso anno la direttiva è stata modificata⁹ per consentire alle autorità l'accesso transfrontaliero alle informazioni sui conti bancari. Tale modifica è oggetto della presente relazione di attuazione¹⁰.

Una volta pienamente operativo, il quadro giuridico rinnovato agevolerà la trasmissione di migliori informazioni finanziarie da parte delle unità di informazione finanziaria e migliorerà la capacità delle autorità di contrasto, in particolare degli uffici per il recupero dei beni, di rintracciare i beni illeciti.

2. ANALISI DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

La presente sezione esamina il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri nel diritto nazionale, valutando la completezza e la conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali alle prescrizioni della direttiva.

2.1. Designazione delle autorità competenti

A norma dell'**articolo 3, paragrafo 1**, della direttiva, ciascuno Stato membro **designa**, tra le sue **autorità** competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti **abilitate ad accedere al suo registro nazionale centralizzato dei conti bancari**. Tali autorità competenti devono comprendere almeno gli uffici per il recupero dei beni. A norma dell'**articolo 3, paragrafo 2**, della direttiva, ciascuno Stato membro designa, tra

⁴ [EUR-Lex - 52025DC0148 - EN - EUR-Lex](#)

⁵ Direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj>).

⁶ Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

⁷ Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj>).

⁸ Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni (GU L, 2024/1260, 2.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj>).

⁹ Direttiva (UE) 2024/1654 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso il sistema di interconnessione e le misure tecniche per facilitare l'uso delle registrazioni delle operazioni (GU L, 2024/1654, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1654/oj>).

¹⁰ L'articolo 2 della direttiva 2024/1654 recita: "gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 luglio 2027".

le sue autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti che possono **richiedere e ricevere** informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle unità di informazione finanziaria. L'**articolo 3** della direttiva è stato **recepito correttamente** da tutti i 26 Stati membri interessati. L'elenco delle autorità competenti designate per ciascun Stato membro è disponibile alla pagina [Riciclaggio di denaro - Migrazione e affari interni - Commissione europea](#)¹¹ e nell'allegato della presente relazione.

2.2. Accesso delle autorità competenti alle informazioni sui conti bancari

A norma dell'**articolo 4, paragrafo 1**, della direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità competenti designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva siano **abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e consultarle, direttamente e immediatamente**, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa ad un reato grave. L'**articolo 5** della direttiva contiene le **condizioni** per l'accesso e la consultazione alle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti: le ricerche nel registro centralizzato dei conti bancari sono eseguite unicamente caso per caso da personale specificamente designato che mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza, e la sicurezza dei dati deve essere garantita mediante misure tecniche e organizzative.

A norma dell'**articolo 6** della direttiva, le autorità che gestiscono i registri dei conti bancari devono conservare le **registrazione degli accessi e delle consultazioni** effettuati dalle autorità competenti e specificare il contenuto minimo di tali registrazioni: il riferimento del fascicolo, la data e l'ora della ricerca o della consultazione, il tipo di dati utilizzati per lanciare la ricerca o la consultazione, l'identificativo dei risultati, il nome dell'autorità competente designata che consulta il registro e l'identificativo del funzionario che ha svolto la ricerca o effettuato la consultazione. Inoltre le registrazioni devono essere regolarmente controllate dai responsabili della protezione dei dati, devono essere messe a disposizione dell'autorità nazionale di controllo competente su richiesta e devono essere cancellate cinque anni dopo la loro creazione.

Nel complesso il **recepimento** di tali articoli della direttiva da parte degli Stati membri **garantisce** che le autorità competenti abbiano un **rapido accesso alle informazioni sui conti bancari**, assicurando nel contempo la sicurezza dei dati.

Diversi Stati membri non hanno recepito correttamente alcune prescrizioni di cui all'articolo 5, in particolare l'obbligo per il personale di mantenere standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, di soddisfare i requisiti di elevata integrità e di disporre di competenze adeguate, e l'obbligo di predisporre misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici. Va osservato, tuttavia, che diversi Stati membri applicano tali requisiti nella pratica senza disporre di una disposizione giuridica specifica nel loro diritto nazionale.

Tutti gli Stati membri interessati conservano registri per monitorare l'accesso alle informazioni sui conti bancari e le consultazioni delle stesse da parte delle autorità competenti designate. Permangono tuttavia alcuni problemi di conformità. In due casi gli organismi che conservano i registri sono le autorità che accedono alle informazioni piuttosto che l'operatore del registro nazionale centralizzato dei conti bancari. In alcuni casi le disposizioni di recepimento non garantiscono che le registrazioni contengano tutti i contenuti richiesti, oppure stabiliscono

¹¹ Collegamento diretto: https://home-affairs.ec.europa.eu/competent-authorities-designated-pursuant-article-3-directive-eu-20191153_en.

periodi di conservazione delle registrazioni che non coincidono con i cinque anni richiesti dalla direttiva.

Va osservato che i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva sono più specifici dei requisiti generali per il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto di cui alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², che stabilisce garanzie corrispondenti all'accesso alle informazioni previsto dalla direttiva. Le lacune nel recepimento individuate riguardano spesso aspetti in cui la direttiva ha introdotto requisiti più specifici di quelli previsti dalla direttiva (UE) 2016/680. Ad esempio, mentre l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 prevede che le registrazioni che "consentono di stabilire la motivazione, la data e l'ora di tali operazioni e, nella misura del possibile, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati personali" siano messe a disposizione dell'autorità di controllo su sua richiesta, l'articolo 6 della direttiva compie un ulteriore passo avanti, imponendo la registrazione dell'identificativo univoco dei risultati o del riferimento del fascicolo nazionale, obbligando i responsabili della protezione dei dati dei registri centralizzati dei conti bancari a verificare regolarmente le registrazioni e stabilendo specifici periodi di conservazione dopo i quali le registrazioni devono essere cancellate.

2.3 Scambio di informazioni tra le autorità competenti e le unità di informazione finanziaria a livello nazionale e tra le autorità competenti o le unità di informazione finanziaria a livello internazionale

Il capo III della direttiva (articoli da 7 a 10) contiene disposizioni volte ad agevolare la cooperazione a livello nazionale tra le unità di informazione finanziaria e le autorità di contrasto, in base alle quali le unità di informazione finanziaria forniscono informazioni e analisi finanziarie alle autorità di contrasto e queste ultime forniscono informazioni in materia di contrasto alle unità di informazione finanziaria. Detti articoli prevedono la possibilità che tali informazioni siano trasferite ad altri Stati membri e stabiliscono norme sullo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria di diversi Stati membri e sullo scambio di informazioni ottenute da parte delle autorità di contrasto dalle loro unità di informazione finanziaria con le autorità di contrasto di altri Stati membri.

2.3.1 Scambi di informazioni tra le autorità competenti e le unità di informazione finanziaria a livello nazionale

A norma dell'**articolo 7 della direttiva**, le **unità di informazione finanziaria** devono cooperare con le rispettive autorità competenti designate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, su richiesta e caso per caso, fornendo **informazioni finanziarie** che già possiedono o le **analisi finanziarie** che producono. L'articolo 7, paragrafi 2 e 4, della direttiva stabilisce **condizioni** supplementari che disciplinano tali scambi di informazioni: la decisione di divulgare le informazioni spetta all'unità di informazione finanziaria, che può respingere una richiesta per vari motivi, tra cui il possibile impatto negativo su indagini o analisi in corso, la sproporzionalità della richiesta rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica o la non pertinenza della richiesta. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva, le unità di informazione finanziaria sono tenute a motivare qualsiasi rifiuto di rispondere a una richiesta di informazioni, e qualsiasi utilizzo di tali informazioni da parte dell'autorità competente per

¹² Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj>).

finalità diverse da quelli originariamente approvate è soggetto al previo consenso dell'unità di informazione finanziaria interessata.

In alcuni Stati membri vi sono lacune di lieve entità: uno Stato membro ricorre disposizioni generali sulla cooperazione tra le autorità per recepire questo articolo, un altro Stato membro fa riferimento al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio di denaro e ai reati presupposto anziché all'ambito di applicazione della direttiva, ossia ai reati gravi, mentre un altro Stato membro non consente all'unità di informazione finanziaria di rispondere alle richieste di tutte le autorità designate, ma solo a quelle delle autorità giudiziarie. Lo stesso vale per le condizioni supplementari che disciplinano lo scambio di informazioni, il cui recepimento mostra ancora lacune in alcuni Stati membri.

A norma dell'**articolo 8** della direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché le rispettive **autorità designate competenti rispondano** tempestivamente, caso per caso, alle richieste di **informazioni in materia di contrasto** presentate dall'**unità di informazione finanziaria** nazionale, laddove tali informazioni siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.

Tutti i 26 Stati membri interessati hanno consentito alle rispettive **unità di informazione finanziaria di rispondere alle richieste di informazioni o analisi finanziarie presentate dalle autorità competenti designate** e hanno chiesto a tali autorità di rispondere alle richieste di informazioni in materia di contrasto presentate dalle unità di informazione finanziaria.

Nel valutare l'applicazione degli articoli 7 e 8 della direttiva in generale occorre evidenziare due elementi. In primo luogo, dal 2024 la nuova direttiva antiriciclaggio disciplina in particolare le risposte alle richieste di informazioni da parte delle autorità competenti e l'accesso alle informazioni in materia di contrasto, stabilendo principi quali l'autonomia delle unità di informazione finanziaria nel diffondere le informazioni e incoraggiando l'accesso diretto delle unità di informazione finanziaria alle informazioni in materia di contrasto¹³. Non solo la nuova direttiva antiriciclaggio va oltre la direttiva per alcuni aspetti, ma alcune lievi discrepanze e sovrapposizioni con le disposizioni corrispondenti tra nuova direttiva antiriciclaggio e la direttiva possono comportare un certo grado di incertezza nell'attuazione dei due strumenti da parte delle autorità nazionali¹⁴. In secondo luogo, come si specificherà ulteriormente nell'analisi di cui alla sezione III della presente relazione, molti Stati membri hanno istituito meccanismi efficaci di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria e le autorità di contrasto, dal distacco di funzionari di collegamento nei rispettivi locali alla

¹³ Cfr. in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), della nuova direttiva antiriciclaggio, che fornisce alle unità di informazione finanziaria l'accesso diretto o indiretto alle informazioni in materia di contrasto (chiarendo all'articolo 21, paragrafo 3, di tale direttiva che ove possibile, alla FIU deve essere concesso l'accesso diretto a tali informazioni), e l'articolo 22 di tale direttiva, che consente alle unità di informazione finanziaria di rispondere tempestivamente alle richieste motivate di informazioni che sono motivate da preoccupazioni relative al riciclaggio, ai reati presupposto associati o al finanziamento del terrorismo provenienti da una serie di autorità.

¹⁴ Ad esempio il fatto che la nuova direttiva antiriciclaggio prevede la possibilità di un accesso diretto da parte dell'unità di informazione finanziaria alle informazioni in materia di contrasto (mentre l'articolo 8 della direttiva disciplina solo l'accesso su richiesta), consente a tale unità di rispondere alle autorità pubbliche che hanno la funzione di indagare o perseguire il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o che hanno la funzione di rintracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato (mentre l'articolo 7 della direttiva consente all'unità di informazione finanziaria solo di rispondere alle autorità designate) e impone all'autorità di fornire un riscontro all'unità di informazione finanziaria, obbligo che non è contemplato dalla direttiva.

creazione di task force interagenzie, che vanno oltre il modello di risposta alle richieste disciplinato dalla direttiva.

2.3.2. Scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria di diversi Stati membri

A norma dell'**articolo 9** della direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché in casi urgenti ed eccezionali le rispettive **unità di informazione finanziaria** siano **autorizzate a scambiare** informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.

Tutti i 26 Stati membri interessati hanno recepito correttamente tale requisito. In proposito occorre rilevare che, dal maggio 2024, l'articolo 31, paragrafo 7, della nuova direttiva antiriciclaggio va oltre l'obbligo di cui all'articolo 9 della direttiva, imponendo alle unità di informazione finanziaria di rispondere alle reciproche richieste entro un giorno lavorativo in casi eccezionali e urgenti. Il nuovo obbligo chiarisce ulteriormente gli obblighi delle unità di informazione finanziaria nelle situazioni disciplinate dall'articolo 9 della direttiva, ad esempio specificando un termine di un giorno per fornire informazioni, ed è anche di portata più ampia in quanto non è limitato al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.

2.3.3. Scambio di informazioni tra le autorità competenti di diversi Stati membri

A norma dell'**articolo 10, paragrafo 1**, della direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché le rispettive **autorità competenti designate** siano **in grado di scambiare informazioni finanziarie o analisi finanziarie** ottenute dalle rispettive unità di informazione finanziaria, su richiesta e caso per caso, **con le autorità competenti designate di altri Stati membri**. Secondo la medesima disposizione, tali informazioni devono essere utilizzate solo ai fini per cui sono state richieste o fornite. Tali informazioni possono essere utilizzate per finalità diverse o da altre autorità a condizione che sia stato ottenuto il previo consenso dell'unità di informazione finanziaria che le fornisce.

Gli **Stati membri** hanno garantito che le loro **autorità competenti designate** sono **in grado di scambiare le informazioni fornite dalla loro unità di informazione finanziaria con le loro controparti** in altri Stati membri, ma in alcuni Stati membri permangono alcune lacune nel recepimento. Ad esempio la legislazione di uno Stato membro consente all'autorità competente designata di scambiare dati personali tra gli Stati membri, contemplando in generale, senza menzionarle esplicitamente, informazioni o analisi finanziarie. In due Stati membri l'articolo 10 della direttiva è stato recepito senza riferimenti espliciti alla limitazione delle finalità o al previo consenso. Tuttavia la limitazione alla finalità originaria e il previo consenso dell'unità di informazione finanziaria che fornisce le informazioni sono ora sanciti dall'articolo 34 della nuova direttiva antiriciclaggio. Tale articolo consente alle unità di informazione finanziaria di imporre determinate limitazioni all'uso delle informazioni che forniscono alle unità di informazione finanziaria di altri Stati membri e stabilisce che un'unità di informazione finanziaria deve concedere previamente il consenso all'unità di informazione finanziaria di un altro Stato membro in caso di ulteriore comunicazione delle informazioni in questione. Il previo consenso deve essere concesso tempestivamente e deve essere rifiutato in circostanze limitate.

È inoltre opportuno osservare che l'articolo 34 della nuova direttiva antiriciclaggio è una *lex specialis* rispetto alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, che stabilisce già norme organizzative e procedurali dettagliate per garantire uno scambio di informazioni adeguato ed efficiente tra le autorità di contrasto degli Stati membri, anche per quanto riguarda i punti di contatto unici e la fissazione di termini chiari per lo scambio di informazioni. Lo status della direttiva come *lex specialis* rispetto alla direttiva (UE) 2023/977 comporta che lo scambio di informazioni e analisi finanziarie tra le autorità di contrasto sia soggetto a un insieme di norme diverso rispetto al tipo di informazioni di cui all'articolo 2, punto 4, della direttiva (UE) 2023/977: gli articoli da 7 a 10 della direttiva non prevedono termini per garantire che le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti scambino rapidamente informazioni o analisi finanziarie a livello transfrontaliero, né norme per garantire che i punti di contatto unici siano a conoscenza di tali scambi. Questa divergenza è in contrasto con la realtà, in quanto le autorità, quando cooperano a un'indagine specifica, spesso condividono informazioni sui fatti e sulle circostanze del caso di specie, le cui informazioni finanziarie fanno semplicemente parte di tale insieme di indizi e prove. Tale insieme di norme per la condivisione delle informazioni finanziarie, distinto rispetto alle norme su altri tipi di informazioni, potrebbe porre sfide pratiche e non riflette le prassi operative delle autorità di contrasto.

2.4. Scambio di informazioni con Europol

Il capo IV della direttiva disciplina lo **scambio di informazioni tra le autorità di contrasto e le unità di informazione finanziaria ed Europol**. Gli articoli 11 e 12 della direttiva impongono agli Stati membri di garantire che le loro autorità competenti e le loro unità di informazione finanziaria siano autorizzate a fornire a Europol informazioni sui conti bancari (per le autorità competenti) e informazioni finanziarie o analisi finanziarie (per le unità di informazione finanziaria), su richiesta debitamente motivata e caso per caso. A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva, le unità di informazione finanziaria devono circostanziare la mancata soddisfazione di una richiesta. A norma dell'**articolo 13, paragrafo 1**, della direttiva, lo scambio di informazioni con Europol deve avvenire per via elettronica tramite **SIENA** o, laddove applicabile, **FIU.Net**. L'**articolo 14** della direttiva riguarda gli **obblighi** in materia di protezione dei dati che incombono a Europol, come la limitazione del trattamento delle informazioni ricevute ai sensi del capo IV della direttiva a personale specificamente designato e l'informazione del responsabile della protezione dei dati di Europol in merito a ciascuno scambio.

Nel complesso tali disposizioni sono state recepite correttamente dagli Stati membri interessati, ma permangono alcuni problemi di recepimento come l'assenza di riferimenti espliciti a SIENA/FIU.Net o alle spiegazioni fornite dalle unità di informazione finanziaria per non aver dato seguito a una richiesta di Europol. Tuttavia, anche negli Stati membri che mancano di una disposizione esplicita, SIENA e FIU.Net sono il canale predefinito per la comunicazione tra Europol e, rispettivamente, le autorità di contrasto e le unità di informazione finanziaria. Come illustrato nell'analisi di cui alla sezione 3 della presente relazione, tali disposizioni hanno migliorato l'accesso di Europol ai conti bancari e alle informazioni finanziarie.

¹⁵ Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2023/977/oj>).

2.5. Disposizioni supplementari relative al trattamento dei dati personali e al monitoraggio

Il capo V della direttiva contiene disposizioni supplementari sul trattamento dei dati personali e disciplina gli scambi di informazioni tra le unità di informazione finanziaria e le autorità di contrasto, a livello sia nazionale che transfrontaliero, e tra le unità di informazione finanziaria ed Europol, come indicato all'articolo 15, che definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del capo V.

A norma dell'**articolo 16** della direttiva, il **trattamento di dati personali sensibili**, quali informazioni che rivelano l'origine razziale o etnica o le opinioni politiche di una persona fisica, è consentito solo nel rispetto di adeguate garanzie ed effettuato **conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati**. Inoltre tali dati devono essere trattati dal personale autorizzato dal titolare del trattamento, che sia stato specificamente formato, e secondo gli orientamenti forniti dal responsabile della protezione dei dati. Tale obbligo, secondo cui solo il personale autorizzato specificamente formato può trattare dati personali sensibili, **non sempre trova riscontro nel diritto nazionale**. Le lacune nel recepimento potrebbero derivare dal fatto che la direttiva (UE) 2016/680, che è precedente alla direttiva, pur stabilendo già l'obbligo generale di prevedere garanzie adeguate nel trattamento dei dati sensibili, non fa esplicito riferimento all'obbligo relativo al personale specificamente formato e autorizzato. Va osservato che tale requisito specifico non è stabilito in altri atti più recenti dell'Unione che disciplinano gli scambi di informazioni simili a quelli stabiliti nella direttiva. È pertanto necessario tenere conto dell'impatto delle diverse norme per le autorità che trattano dati simili, vale a dire un insieme di norme per i dati sensibili in situazioni generali e un altro per il trattamento di dati sensibili nel contesto delle informazioni finanziarie o quando le unità di informazione finanziaria scambiano informazioni in casi urgenti connessi al terrorismo.

Inoltre l'**articolo 17 della direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché, per ciascuno scambio di informazioni, siano conservate le registrazioni** relative al nome e alle coordinate di contatto dell'organizzazione e del membro del personale che chiede le informazioni, al riferimento al caso nazionale, all'oggetto delle richieste e a eventuali misure di esecuzione di tali richieste. Tali registrazioni devono essere conservate per cinque anni e messe a disposizione dell'autorità nazionale di controllo su richiesta. **Sono stati riscontrati diversi problemi per quanto riguarda il recepimento di tale disposizione da parte degli Stati membri**, quali l'assenza di un riferimento giuridico esplicito alla conservazione delle registrazioni, anche laddove tali registrazioni siano conservate nella pratica, o la limitazione delle registrazioni ad alcuni scambi ma non ad altri (ad esempio, in uno Stato membro sono registrate solo le richieste presentate dall'unità di informazione finanziaria).

Tali problemi sembrano derivare, in alcuni casi, dal fatto che gli obblighi previsti dall'articolo 17 della direttiva sono **più specifici del quadro generale per le norme in materia di protezione dei dati applicabili alle autorità di contrasto**, che impone solo di conservare le registrazioni quando si utilizzano sistemi di trattamento automatizzati. Per comprendere meglio l'impatto dell'articolo 17 della direttiva, è necessario inoltre considerare che gli obblighi stabiliti in tale articolo vanno al di là di altri atti dell'Unione più recenti che disciplinano lo scambio di informazioni tra le autorità, quali la direttiva (UE) 2024/1260, la nuova direttiva antiriciclaggio o la direttiva (UE) 2023/977, che contengono requisiti meno dettagliati per la conservazione delle registrazioni, imponendo al punto di contatto unico di predisporre un sistema elettronico unico di gestione dei casi. Tra gli altri aspetti è opportuno chiarire se tali sistemi di gestione dei casi registrano già alcuni degli scambi di informazioni contemplati dalla

direttiva, nella misura in cui le autorità di contrasto spesso condividono dati sulle attività finanziarie insieme ad altre informazioni pertinenti relative all'indagine.

È inoltre necessario tenere conto del fatto che l'obbligo di conservare le registrazioni di cui all'articolo 17 della direttiva crea un onere amministrativo. Le registrazioni da conservare riguardano gli scambi tra 26 unità di informazione finanziaria e un totale di circa 200 autorità competenti designate, alcune delle quali, come le autorità giudiziarie o di contrasto, sono a loro volta composte da centinaia di divisioni o dipartimenti.

Infine l'articolo 19 della direttiva impone agli Stati membri di raccogliere e fornire alla Commissione **statistiche sul numero di consultazioni effettuate nel registro centralizzato dei conti bancari**, dati che misurano il volume delle richieste presentate da ciascuna autorità a norma della direttiva e dati sul seguito dato a tali richieste, dati che misurano il tempo impiegato per rispondere a tali richieste e dati che misurano il costo delle risorse umane o informatiche che sono dedicate alle richieste nazionali e transfrontaliere.

Nel complesso le disposizioni di questo capo continuano a sollevare una serie di problemi di recepimento, spesso legati all'interazione tra molteplici strumenti legislativi. In diversi casi è stata constatata la conformità nella pratica, nonostante l'assenza di riferimenti espliciti nel diritto nazionale.

3. VALUTAZIONE DELLA NECESSITÀ E DELLA PROPORZIONALITÀ DI ESTENDERE LA DEFINIZIONE DI INFORMAZIONI FINANZIARIE

La presente sezione valuta se sia necessario e proporzionato estendere la definizione di informazioni finanziarie contenuta nella direttiva e, in ultima analisi, la portata delle informazioni a disposizione delle autorità di contrasto ai sensi della direttiva.

La direttiva (UE) 2019/1153 istituisce un sistema in base al quale in ciascuno Stato membro l'unità di informazione finanziaria è in grado di fornire a una serie di autorità competenti designate, su richiesta, informazioni finanziarie, definite come "qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati sulle attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, che sono già detenuti dalle FIU". Le autorità competenti possono quindi condividere tali informazioni con le loro controparti in altri Stati membri. A norma dell'**articolo 21, paragrafo 3**, della direttiva, la Commissione **deve presentare** al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per **valutare la necessità e la proporzionalità di estendere la definizione di informazioni finanziarie a qualsiasi tipo di informazioni o dati che siano detenuti da autorità pubbliche o da soggetti obbligati e che sia accessibile alle unità di informazione finanziaria senza l'adozione di misure coercitive** ai sensi del diritto nazionale.

Al fine di soddisfare tale requisito, la presente sezione valuta se sia necessario che le autorità competenti siano in grado di ottenere non solo le informazioni già in possesso delle unità di informazione finanziaria, ma anche altre informazioni pertinenti, ad esempio da società private e da altre autorità, in particolare attraverso l'unità di informazione finanziaria.

La presente valutazione si basa sui questionari inviati dalla Commissione europea per raccogliere i pareri delle unità di informazione finanziaria e delle autorità di contrasto, a cui hanno risposto 16 unità di informazione finanziaria e 19 autorità di contrasto di 13 Stati membri, e sulle discussioni tenutesi in occasione di una riunione di novembre 2024 con esperti delle autorità di contrasto di tutti gli Stati membri per esaminare come intensificare gli sforzi

contro i fondi di origine illegale. L'esito del questionario è stato discusso in sede di piattaforma delle FIU dell'Unione nel giugno 2025.

Nel complesso i riscontri dei portatori di interessi mostrano che **negli ultimi anni sono stati compiuti progressi significativi nella capacità delle autorità di contrasto di accedere ai dati finanziari**. Ciò è dovuto all'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 e, in particolare, all'accesso diretto ai registri dei conti bancari che essa fornisce alle autorità di contrasto. È dovuto anche a una maggiore consapevolezza da parte degli Stati membri, che comporta un aumento delle risorse, sviluppi tecnici e una cooperazione rafforzata tra le autorità nazionali. Quest'ultimo aspetto riguarda specialmente le autorità di contrasto e le unità di informazione finanziaria: tutte le unità di informazione finanziaria possono fornire alle autorità competenti, su richiesta, le informazioni già in loro possesso, in particolare le informazioni precedentemente trasmesse dai soggetti obbligati alle unità di informazione finanziaria nell'ambito della loro attività di comunicazione e dalle unità di informazione finanziaria omologhe.

Tale comunicazione di informazioni è soggetta a determinate condizioni, in particolare alla possibilità per l'unità di informazione finanziaria, in linea con il principio di autonomia sancito dagli articoli 33 e 34 della nuova direttiva antiriciclaggio, di respingere una richiesta in linea in base ai motivi di rifiuto previsti dalla direttiva e di limitare l'uso delle informazioni fornite a finalità di intelligence, escludendo qualsiasi possibile uso come prova in un procedimento penale. Diverse autorità di contrasto, facendo riferimento all'epoca all'articolo 55 della quarta direttiva antiriciclaggio¹⁶, **hanno segnalato che la limitazione all'uso delle informazioni ai fini di intelligence costituisce un ostacolo rilevante**¹⁷. Oltre a poter condividere le informazioni in loro possesso, la metà delle unità di informazione finanziaria che hanno risposto al questionario ha indicato di poter fornire alle autorità di contrasto anche determinate informazioni detenute da soggetti obbligati o da altre autorità pubbliche, principalmente nel corso di procedimenti penali e con l'approvazione dell'autorità giudiziaria.

Al di là della logica di richiesta/risposta della direttiva, gli operatori hanno segnalato pratiche al di fuori dell'ambito di applicazione della direttiva che svolgerebbero un ruolo cruciale nel migliorare la **cooperazione interagenzie** con le unità di informazione finanziaria, come il distacco di funzionari di collegamento dalle autorità di contrasto all'unità di informazione finanziaria e viceversa, strutture di cooperazione tra agenzie a lungo termine o ad hoc, nonché

¹⁶ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

¹⁷ Tale limitazione deriva, tra l'altro, dal fatto che le unità di informazione finanziaria si occupano dell'analisi di fatti sospetti, ma di norma non sono in grado di valutare se siano commessi o siano stati commessi reati. Lo scambio di materiale probatorio avviene successivamente attraverso meccanismi e canali ad hoc di cooperazione delle autorità di contrasto o giudiziarie. Cfr. piattaforma delle FIU dell'Unione, "Esercizio di mappatura e analisi delle lacune relativi alle facoltà e agli ostacoli delle FIU nell'ottenere e nello scambiare informazioni" (2016) all'indirizzo <https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/core/api/front/expertGroupAdditionalInfo/33583/download> (solo in EN).

Un problema analogo, riscontrato per quanto riguarda lo scambio di informazioni fiscali, è stato risolto dopo l'entrata in vigore della direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che stabiliva che tali informazioni "possono essere usate per la valutazione, l'accertamento e l'applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2 nonché [...] all'antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo" (articolo 16, paragrafo 1, della versione consolidata della direttiva 2011/16/UE).

partenariati pubblico-privato. Questi diversi **modelli**, sviluppati negli ultimi anni, **consentono uno scambio di informazioni spesso più rapido ed efficace rispetto alle semplici risposte alle richieste di informazioni**.

Europol ha inoltre segnalato notevoli vantaggi derivanti dalle disposizioni della direttiva che consentono all'agenzia di chiedere alle autorità competenti e alle unità di informazione finanziaria informazioni sui conti bancari e finanziarie: **sono state presentate oltre 160 richieste nel biennio 2023-2024, con un tasso di risposta del 75 %**. Tali informazioni, integrate da ulteriori controlli incrociati, si sono rivelate essenziali per individuare sospetti di alto profilo precedentemente sconosciuti, scoprire connessioni nascoste, mappare i circuiti finanziari criminali e congelare e recuperare i beni illeciti. Allo stesso tempo Europol osserva ancora alcuni **ritardi nelle risposte**, con una media di 50 giorni di ritardo che compromette l'efficacia delle indagini finanziarie transfrontaliere.

Per quanto riguarda le **difficoltà nell'ottenere informazioni dai soggetti obbligati**¹⁸, permangono diverse questioni. Alcuni di questi problemi sono comuni alla fase di raccolta delle informazioni e a quella dei procedimenti penali: di fronte a grandi quantità di dati finanziari da trattare, le autorità hanno sottolineato la necessità di un formato comune per le informazioni che le entità finanziarie forniscono alle autorità, di soluzioni tecnologiche per trattare le informazioni provenienti da varie fonti e di sistemi di esportazione/importazione per automatizzare la richiesta e la ricezione di informazioni finanziarie attraverso canali sicuri.

Inoltre, nell'istruire un caso le autorità di contrasto solitamente non possono richiedere informazioni direttamente ai soggetti obbligati nella fase pre-investigativa. Considerando le difficoltà che ciò comporta per le autorità di contrasto, in particolare in casi quali i reati economici, in cui la pista finanziaria è fondamentale per stabilire se siano stati commessi reati, oltre due terzi delle autorità di contrasto consultate hanno chiesto di avere la possibilità di scambiare direttamente informazioni con i soggetti obbligati in una fase precoce delle indagini, principalmente per motivi di rapidità. Allo stesso tempo alcune autorità di contrasto hanno preferito mantenere il ruolo di intermediarie delle unità di informazione finanziaria negli scambi con i soggetti obbligati in questa fase, in quanto ciò garantisce la riservatezza delle indagini delle autorità di contrasto.

Inoltre, **nella misura in cui il potere delle autorità di contrasto di richiedere informazioni ai soggetti obbligati è limitato ai procedimenti penali, ciò implica l'uso dell'ordine europeo di indagine (OEI) per lo scambio transfrontaliero di informazioni**¹⁹. Secondo alcune autorità di contrasto, ciò rappresenta una sfida considerevole: l'OEI può richiedere fino a 30 giorni per essere riconosciuto, mentre i criminali trasferiscono denaro attraverso le frontiere in pochi minuti, se non secondi. Per contro alcuni Stati membri, in cui le autorità di contrasto possono confrontarsi direttamente con i soggetti obbligati in una fase iniziale delle indagini, hanno segnalato di essere anche in grado di scambiare informazioni più rapidamente a livello transfrontaliero. Allo stesso tempo è importante ricordare che la limitazione di tale potere alla fase investigativa e il requisito dell'autorizzazione giudiziaria nella maggior parte degli Stati membri riflettono l'importanza di proteggere le informazioni sensibili, quali appunto i dati sulle transazioni finanziarie.

¹⁸ Soggetti tenuti ad adottare misure adeguate per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi delle norme antiriciclaggio, quali enti creditizi, istituti finanziari, determinati professionisti (ad esempio notai, avvocati, revisori dei conti, contabili esterni, ecc.), prestatori di servizi relativi a società o trust, agenti immobiliari, commercianti, club calcistici, ecc.

¹⁹ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/41/oj>).

Un'altra sfida spesso sollevata in relazione alla cooperazione con i soggetti obbligati è **l'accesso alle informazioni sulle cripto-attività**. Diversi Stati membri hanno evidenziato la mancanza di risposte alle richieste delle autorità di contrasto da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con sede in paesi terzi ma che offrono servizi all'interno dell'UE. Si tratta di un problema notevole se si considera che lo sfruttamento criminale delle criptovalute come metodo di pagamento si riscontra non solo nella criminalità informatica, ma anche, in misura crescente, in settori quali il traffico di droga o di migranti²⁰. Tra le **migliori pratiche** segnalate dagli Stati membri per affrontare alcune delle sfide nella cooperazione con i soggetti obbligati figura l'istituzione di partenariati pubblico-privato tra i soggetti obbligati, le unità di informazione finanziaria e le autorità competenti, in cui i flussi dinamici di informazioni viaggiano in entrambe le direzioni per consentire una collaborazione più stretta e mirata su casi concreti. Sebbene in circa la metà degli Stati membri si presenti una qualche forma di cooperazione pubblico-privato, nella maggior parte dei casi si tratta unicamente di scambi di tipologie e tendenze. Laddove i partenariati consentono lo scambio di informazioni operative, le autorità e gli attori finanziari possono collaborare in un ambiente sicuro per scoprire e smantellare i sistemi finanziari illeciti, fornendo informazioni preziose agli investigatori²¹.

Nel complesso la capacità delle autorità di contrasto di ottenere e trattare informazioni finanziarie è aumentata grazie ai miglioramenti apportati dalla direttiva e ad altri sviluppi nel settore della cooperazione pubblico-privato e della collaborazione interagenzie. Permangono tuttavia alcuni problemi, quali l'insufficienza delle capacità di trattamento di grandi quantità di dati, gli ostacoli che le autorità incontrano nello scambio con i soggetti obbligati nell'istruttoria del caso e le sfide transfrontaliere, considerata la velocità con cui il denaro può essere trasferito a livello da uno Stato all'altro. Alcuni dei modelli sviluppati negli ultimi anni, in particolare i partenariati pubblico-privato, contribuiscono ad affrontare tali sfide, mentre i recenti strumenti legislativi adottati, come le nuove norme antiriciclaggio e la direttiva (UE) 2024/1260, contribuiranno a migliorare l'accesso delle autorità competenti alle informazioni finanziarie. Data la necessità di attuare queste importanti iniziative, **al momento non è possibile trarre conclusioni in merito alla necessità e alla proporzionalità di estendere la definizione di informazioni finanziarie.**

4. CONCLUSIONI

La direttiva (UE) 2019/1153 ha ampiamente contribuito a migliorare la capacità delle autorità di contrasto di accedere alle informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati. **Sebbene permangano alcune lacune che dovrebbero essere colmate, la maggior parte degli Stati membri ha recepito la direttiva in modo da garantire il rispetto degli obiettivi e del livello di garanzie da essa previsti.** Fatte salve eventuali misure coercitive che potrebbero essere adottate per porre rimedio alle violazioni rimanenti, la Commissione continuerà a collaborare con gli Stati membri per garantire che la direttiva (UE) 2019/1153 sia applicata in modo efficace. Innanzitutto la Commissione prevede di adottare, nel 2026, un atto di esecuzione per garantire che le entità finanziarie forniscano le registrazioni delle operazioni in un formato comune in tutta l'UE, secondo una richiesta di lunga data delle autorità di contrasto, come imposto dalla modifica della direttiva adottata nel maggio 2024²².

²⁰ <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf>.

²¹ [Policy-Summary-EFIPPP-Practical-Guide-operational-cooperation-1.pdf](#).

²² Articolo 6 bis della direttiva (UE) 2019/1153.

Parallelamente, la direttiva fa parte di un più ampio pacchetto di strumenti volti a combattere il riciclaggio di denaro e i fondi di origine illegale, alcuni dei quali sono stati recentemente rafforzati. Considerando la **politica di semplificazione e riduzione degli oneri della Commissione europea**, la presente relazione illustra i collegamenti della direttiva con tali strumenti e con altri atti legislativi e le implicazioni pratiche di alcune disposizioni della direttiva, nonché la loro pertinenza per stabilire garanzie adeguate. Tali risultati possono costituire la base per ulteriori discussioni con i portatori di interessi intese ad affrontare alcune delle sfide in termini di oneri amministrativi e di potenziali discrepanze con altri strumenti legislativi.

Infine, è troppo presto per trarre conclusioni sulla necessità e sulla proporzionalità di un'estensione della definizione di informazioni finanziarie. A parte le misure introdotte dalla direttiva, resta ancora da migliorare una vasta gamma di fattori che incidono sulla capacità delle autorità di contrasto di acquisire e trattare le informazioni finanziarie, quali la capacità delle autorità di contrasto di trattare grandi quantità di dati, il ricorso ai partenariati pubblico-privato nelle indagini finanziarie o lo scambio rapido di informazioni a livello transfrontaliero. Inoltre, i miglioramenti apportati dalla recente legislazione sulle indagini finanziarie devono essere ancora pienamente attuati, poiché le disposizioni in materia sono tuttora in corso di recepimento o non sono ancora entrate in vigore.